

**Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. 5,
Sentenza n. 15973 del 11/07/2014**

Omessa indicazione della qualità di convivente del destinatario - Conseguenze - Presunzione di convivenza - Prova contraria a carico del destinatario - Nullità della notifica - Esclusione.

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, onde non è sufficiente, per affermare la nullità della notifica, la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata, il cui contenuto, in caso di spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è quello prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria e non già quello previsto dall'art. 139 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15973 del 11/07/2014